COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 95 del 30/10/2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E FERMATA AMBO I LATI NELLE VIE INTERESSATE LAVORI ARMADIO 5 INSTALLAZIONE BANDA ULTRA LARGA BANDO- ITALIA 1 GIGA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con Prot. n. 44047 del 28/10/2026, l'Impresa Open Service Group S.r.l., inoltrava al Settore Polizia Locale richiesta inerente l'emissione di ordinanza per l'istituzione temporanea di divieto di sosta e fermata al fine di realizzare l'armadio n. 5;

Dato atto che la richiesta della ditta Open Service è finalizzata all'esecuzione di lavori di installazione di infrastrutture di telecomunicazione "Strategia nazionale per la banda ultra larga-bando Italia 1 Giga-armadio 5";

Preso atto che i lavori avranno inizio dal giorno 24/11/2026 nella via Cagliari tratto compreso tra la via Trento e la via Silvio Pellico, via Nievo tratto compreso tra via Garibaldi e la via Marx, via Diaz tratto compreso tra la via Marconi e la via Silvio Pellico, via Trento tratto compreso tra la via Cagliari e la via Giusti, via Ariosto tratto compreso tra la via Cagliari e la via Trento, via Sauro tratto compreso tra via Cagliari e la via Trento, via Kennedy tratto compreso tra la via Cagliari e la via Trento, via Garibaldi tratto compreso tra la via Cagliari e la via Diaz, via Marx tratto compreso tra la via Cagliari e la via Diaz;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessaria la modifica della seguente disciplina della circolazione con l'istituzione di divieti di sosta e fermata ambo i lati nelle vie e tratti di strada richiamati;

Vista l'autorizzazione n° 4 del 25/02/2026 rilasciata dal Comune di Capoterra;

Visti gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 87 del 31/12/2025;

O R D I N A

Dal giorno 24/11/2026 fino al termine dei lavori, il divieto di sosta e fermata ambo i lati nelle seguenti vie e tratti:

- Via Cagliari tratto compreso tra la via Trento e la via Silvio Pellico;
- via Nievo tratto compreso tra la via Garibaldi e la via K. Marx;

- via Diaz tratto compreso tra la via Marconi e la via S. Pellico;
- via Trento tratto compreso tra la via Cagliari e la via Giusti;
- via Ariosto tratto compreso tra la via Cagliari e la via Trento;
- via Sauro tratto compreso tra la via Cagliari e la via Trento;
- via Kennedy tratto compreso tra la via Cagliari e la via Trento;
- via Garibaldi tratto compreso tra la via Cagliari e la via Diaz;
- via Marx tratto compreso tra la via Cagliari e la via Diaz.

D I S P O N E

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

AVVISA

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Impresa Open Service Group S.R.L..;

Il presente provvedimento è trasmesso per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- alla Teknoservice Capoterra;
- albo pretorio Sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Roberta Maxia